
Regione Siciliana

ERSU dell'Università di Palermo

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Bando di Concorso

per l'attribuzione di Borse e servizi
per il diritto allo Studio Universitario
per l'Anno Accademico

2010/2011

Contiene anche le indicazioni per la richiesta del
Tesserino mensa extra concorso

Art. 1**Modalità di partecipazione e scadenze**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU dell'Università di Palermo, vista la Legge del 2/12/1991 n° 390; vista la Legge del 21/12/1999 n°508; visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/4/2001; vista la Legge Regionale del 27/4/99 n° 10; vista la Legge Regionale del 25/11/2002 n° 20; visto il D.Lgs. n.° 109/1998 e successive modifiche e integrazioni; visto i DD.MM. del 28/02/2010 e del 31/05/2010 emanati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; visto i verbali della Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell'8/06/2004, del 20/04/2007 e del 29/05/2009; visto il verbale n° 5 del 17/06/2010 con il quale si approva il presente bando

Bandisce

il Concorso per l'attribuzione dei seguenti benefici:

- 1) **4812 BORSE DI STUDIO** di cui 312 riservate alle seguenti categorie:
 - a) 25 borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo che risulteranno idonei;
 - b) 5 borse di studio riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che risulteranno idonei;
 - c) 100 borse riservate a portatori di handicap;
 - d) 30 borse riservate a cause eccezionali;
 - e) 150 borse riservate ai partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
 - f) 2 borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia.
- 2) **750 POSTI LETTO**
- 3) **Sussidi Didattici** riservati a studenti portatori di Handicap fino alla concorrenza di € 25.000.

Le richieste di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei benefici, tranne quelle riservate, dovranno essere compilate e inoltrate via internet tramite l'applicazione predisposta da questa Amministrazione sul sito dell'Ente **www.ersupalermo.it** entro e non oltre le ore 24,00 (ora italiana) del:

31 AGOSTO 2010

Si fa presente che l'applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.

La domanda di benefici sarà considerata valida ai fini del concorso solo se stampata, firmata e spedita **esclusivamente a mezzo raccomandata postale dell'Azienda Poste Italiane S.p.A.** (Circolare SG 1311 del 19/06/2000 del Ministero delle Comunicazioni), **entro e non oltre il:**

04 SETTEMBRE 2010

Farà fede il timbro postale riportante la data d'invio.

La domanda dovrà essere inviata completa dei documenti di cui al successivo art.8, utilizzando l'etichetta predisposta sull'applicazione internet che reca la motivazione della domanda, l'indirizzo e il codice identificativo della domanda stessa.

Si precisa che le domande spedite successivamente alle date indicate, o inoltrate con mezzi diversi dalla raccomandata postale (posta prioritaria, raccomandata a mano, posta celere ecc.), spedite tramite agenzie di servizio postale diverse dalle Poste Italiane S.p.A. saranno escluse dalla procedura di concorso.

La spedizione e il recapito della richiesta avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del mittente.

Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà ripetere l'intera procedura (inoltrare via internet e spedire via posta) con le modalità menzionate. L'ultima richiesta spedita per posta sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.

L'ERSU di Palermo non risponde di errori postali o dovuti a un'errata compilazione dell'indirizzo di spedizione.

Il bando di concorso è consultabile sul sito dell'ente www.ersupalermo.it e sarà inoltre disponibile in formato cartaceo presso la Residenza Universitaria "Santi Romano", viale delle Scienze-edificio 1, Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Art. 2

Incompatibilità nelle richieste

Le Borse di studio erogate dall'ERSU sono incompatibili con altre Borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici (art. 7, lett. d, legge 390/91).

Esse sono inoltre incompatibili con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato) bandite per l'anno accademico 2010/11.

Gli idonei di borsa di studio, eventualmente dichiarati vincitori, che dovessero svolgere le attività menzionate, hanno comunque diritto al conguaglio tra l'importo della borsa dell'ERSU e quello ricevuto dall'università. Lo studente dovrà presentare sia la richiesta di conguaglio, indicando le ore di attività svolte, che la rinuncia al lavoro part-time entro il 30/05/11.

Art. 3

Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti o intendono iscriversi per l'A.A. 2010/11:

- a) corsi di laurea, laurea specialistica a cui accedono con una laurea del nuovo ordinamento e laurea specialistica a ciclo unico dell'Università degli Studi di Palermo, di altri istituti universitari statali o di università non statali legalmente riconosciute, operanti sul territorio di competenza dell'Ersu, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 5 e 6;
- b) corsi di laurea specialistica a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 5 e 6, senza la possibilità di utilizzare il bonus;
- c) corsi di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.L. 03/07/98 n°210, art. 4, dalle università) purché non retribuiti;
- d) corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n° 368) purché non retribuiti;
- e) corsi dell'Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore e che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo.

Si precisa che per l'A.A 2010/11 non saranno più assistiti i corsi Cobaslid.

Si ricorda a tutti gli studenti che la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie spetta all'istituzione presso cui risultano iscritti.

LAUREANDI

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo, gli studenti che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2009/10 (marzo-aprile 2011), e che quindi non si iscriveranno per l'anno accademico 2010/11, possono partecipare al bando di concorso 2010/11 come laureandi. In ogni caso, per l'attribuzione dell'anno di corso vale quanto riportato nel successivo art. 5 del bando. Ai vincitori appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'A.A. 2010/11.

Perdono il diritto alla borsa di studio per l'A.A. 2010/11 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2009/10 (marzo-aprile 2011), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto e di ristorazione dall'01/11/10 fino al momento della laurea, secondo quanto stabilito all'art. 24 punto b).

Art. 4**Idoneità alla partecipazione al concorso e motivi di esclusione.**

Fatte salve altre limitazioni particolari riportate nel Bando, possono partecipare al concorso gli studenti che risultino iscritti:

- a) per i corsi del vecchio ordinamento (compresi quelli quadriennali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici, e per il servizio abitativo fino al 2°fc;
- b) per i corsi del nuovo ordinamento (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell'Alta Formazione Musicale) fino al 1°fc per tutti i benefici;

Relativamente a quanto sopra riportato (limitatamente ad alcuni benefici) sono previste eccezioni per gli studenti portatori di handicap (vedi art. 28).

Saranno esclusi dal concorso o decadranno dalla qualità di vincitori gli studenti che:

- 1) sono già in possesso di laurea e richiedono benefici per un titolo di studio equivalente, fatta eccezione per i corsi di studio di livello superiore (es: lo studente non potrà richiedere di essere assistito per laurea specialistica se già in possesso di laurea specialistica a ciclo unico);
- 2) hanno un patrimonio e/o un reddito che superi i valori riportati nella tabella 2;
- 3) non hanno il merito previsto dalle tabelle 6 e 7;
- 4) non sono iscritti per l'anno accademico 2010/11 ai corsi di cui all'art. 3 (ad esclusione degli studenti laureandi e degli studenti di 1° anno in attesa dell'esito della prova di ammissione);
- 5) hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
- 6) non hanno spedito la richiesta di benefici comprensiva dei documenti da allegare di cui all'art. 8 esclusivamente con raccomandata postale dell'Azienda Poste Italiane S.p.A. entro il termine previsto dal bando;
- 7) hanno spedito il modulo dell'autocertificazione con correzioni, cancellature o con dati difformi da quanto inoltrato via Internet;
- 8) hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati.

In riferimento a quanto previsto dall'art 3 punto a) e dall'art 4 punto 1) possono partecipare gli studenti che conseguita la laurea di primo livello non hanno alcuna alternativa per la prosecuzione agli studi se non quella di iscriversi alla laurea specialistica a ciclo unico istituita nella stessa facoltà (es. abolizione della laurea specialistica in Giurisprudenza ed attivazione della sola laurea spec. a ciclo unico in Giurisprudenza).

I partecipanti, appartenenti a questa categoria di studenti, verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate.

Art. 5**Requisiti di merito**

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.

In caso di studente che risulti rinunciatario o decaduto dagli studi, anche presso altro Ateneo o Istituto di grado universitario, non potranno essere considerate, ai fini della valutazione del merito, le prove (in crediti o materie) a qualsiasi titolo convalidate.

STUDENTI DI PRIMO ANNO

Agli studenti di primo anno non vengono richiesti requisiti di merito al momento della presentazione della domanda, ma successivamente secondo quanto riassunto nella tabella 9.

Gli studenti dei corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca possono richiedere soltanto la borsa di studio.

STUDENTI DI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Agli studenti dal secondo anno in poi vengono richiesti requisiti di merito al momento della presentazione della domanda che vanno acquisiti entro il **10 agosto 2010**.

Gli studenti del nuovo ordinamento dei corsi di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico possono richiedere i benefici (borsa di studio e posto letto) fino al primo anno fuori corso, purché abbiano i requisiti di merito previsti dalla tabella 7 .

Gli studenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento possono richiedere la borsa di studio fino al primo anno fuori corso e il posto letto fino al secondo anno fuori corso, purché abbiano i requisiti di merito previsti dalla tabella 6 .

Gli studenti dei corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca possono richiedere soltanto la borsa di studio per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, purché abbiano il merito necessario per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste.

Tab. 1 - Quadro riassuntivo requisiti di merito da conseguire ENTRO IL 10 AGOSTO 2010

TIPOLOGIA CORSI	BORSA DI STUDIO	POSTOLETTO
Studenti nuovo ordinamento	Vedi tabella 7	Vedi tabella 7
Studenti vecchio ordinamento	Vedi tabella 6	Vedi tabella 6
Corso specializzazione LUMSA	Vedi tabella 6	Non possono richiedere il beneficio
Altri corsi specializzazione e dottorati	Merito necessario per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici	Non possono richiedere il beneficio

Per coloro che effettueranno per l' A.A. 2010/11 il passaggio di facoltà o corso di laurea o passaggio di ordinamento, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera del corso di provenienza.

Lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, il corso di laurea di provenienza.

Specifiche per il nuovo ordinamento:

- 1) Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove **risulteranno registrate sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2010**.
- 2) Per i corsi di laurea e specializzazione il cui ordinamento didattico prevede i moduli, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e **che risulteranno registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2010**. I tirocini, i laboratori, i seminari e le altre attività formative saranno considerate valide solo se verbalizzati dalle segreterie alla data del **10 agosto 2010**.

- 3) I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di facoltà o corso di laurea prima del 2010/11 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate.
- 4) Per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria mentre i debiti formativi saranno considerati solo se risulteranno registrati nel piano di studi **con data non successiva al 10 agosto 2010.**

Specifiche per il vecchio ordinamento:

- 1) Per esami devono intendersi quelli superati con voto espresso in trentesimi. Non devono essere, pertanto, prese in considerazione le prove superate con giudizio o idoneità.
- 2) Non dovranno essere dichiarate neppure le prove di laboratorio e gli esami facenti parte di materie biennali o triennali.
- 3) Gli esami sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di facoltà o corso di laurea prima del 2010/11 non può inserire nel calcolo del merito gli esami provenienti da prove non convalidate.

IL BONUS

Qualora lo studente, iscritto ai corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico, non abbia conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 7, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato con le seguenti modalità:

- Fino a **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- Fino a **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- Fino a **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 7, può utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e ai richiedenti la sola Borsa riservata per portatori di handicap.

Art. 6

Requisiti di Reddito e Patrimonio

L'accesso ai benefici è valutato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La condizione reddituale e patrimoniale, con dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 riferita all'anno di reddito 2009, è data rispettivamente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISEEU) e dal valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISPEU). Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche solo uno dei limiti riportati nella seguente tabella 2.

Tab. 2 - Limiti massimi di reddito e patrimonio (redditi 2009)

ISEEU(reddito)	€19.287,00
ISPEU (patrimonio)	€32.546,00

Le attestazioni dell'ISEEU e dell'ISPEU vengono rilasciate dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Vedi in Appendice "Cosa sono gli indicatori ISEEU e ISPEU"

Art. 7

Determinazione del nucleo familiare

Ai fini del calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU dovranno tenersi in considerazione i seguenti criteri:

- 1) Lo studente dovrà sempre integrare il proprio nucleo familiare con quello dei propri genitori per ciò che riguarda la condizione economica e patrimoniale quando non ricorrano i requisiti di cui al successivo punto 2). (art. 5, comma 3, lett. a)-b) del DPCM del 9/04/2001)
 In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici va integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici va integrato con quelli di entrambi i genitori.
 Per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dall'eventuale coniuge, dai figli e dai soggetti a suo carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
 Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti a) e b) di cui al comma 2.
- 2) Lo studente viene considerato autonomo quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza dello studente esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia;
 - b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
- 3) **Gli studenti stranieri** sono tenuti a consegnare al CAF, al quale si rivolgono per il calcolo degli indicatori ISEEU e ISPEU, l'apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 comma 4, D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio mobiliare e i fabbricati (con l'indicazione delle relative superfici) posseduti all'estero da ciascun membro del nucleo familiare.
- 4) **Gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri** (vedi tabella 13) sono valutati, dal punto di vista economico, sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno). Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare (D.P.R. 394/1999 art. 46).

- 5) **Gli studenti apolidi o rifugiati politici**, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono valutati solo in base al reddito ed al patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Art. 8

Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso

I documenti debbono essere presentati in carta libera.

L'autentica delle firme, quando richiesta, é esente dall'imposta di bollo.

- 1) Tutti gli studenti sono tenuti a presentare, al momento della richiesta dei benefici, i seguenti documenti:
 - a) domanda di partecipazione al concorso. Trattasi della domanda compilata e inoltrata via Internet a conclusione della procedura, successivamente stampata e sottoscritta dallo studente;
 - b) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
- 2) Alcune categorie di studenti sono tenute a presentare al momento della richiesta dei benefici la documentazione aggiuntiva riassunta nella seguente tabella:

Tab. 3 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI
Studenti stranieri extracomunitari	▪ fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	▪ fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; ▪ certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 7 punto 4).
Studenti apolidi	▪ attestazione rilasciata dal Tribunale Civile.
Studenti rifugiati politici	▪ attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno
Studenti orfani per motivi di mafia	▪ attestazione rilasciata dalla Prefettura competente.
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	▪ certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine
Studenti portatori di handicap	▪ certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

- 3) Documenti da presentare successivamente alla richiesta dei benefici:
 - a) Gli studenti non in sede, vincitori ed idonei di Borsa di Studio, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione entro il 10 gennaio 2011 per il passaggio dallo status di pendolare allo status di fuori sede secondo quanto previsto dall'art. 19;
 - b) Gli studenti che intendono chiedere l'integrazione per laureati sono tenuti a presentare la richiesta entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico (vedi art.18);

Solo per gli studenti iscritti alla Lumsa, istituti dell'Alta formazione Artistica e Musicale e Dottorandi (non gestiti telematicamente):

- c) Gli studenti di primo anno, vincitori o idonei, dovranno produrre documento attestante l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 2010/11;
- d) Gli studenti di primo anno, vincitori o idonei, dovranno produrre, entro il 10 gennaio 2012 (vedi tabella n. 9), il piano di studi o attestazione del merito conseguito.
- e) Gli studenti di anni successivi al primo, vincitori o idonei , dovranno produrre documento attestante l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 2010/11 e il piano di studi attestante il merito dichiarato nella richiesta dei benefici.

Per la documentazione di cui ai punti a), e c) l'amministrazione ha predisposto dei fac-simile scaricabili dalla sezione "modulistica" del sito dell'ERSU

Art. 9

Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti presso l'Unità Operativa 1 dell'ERSU di Palermo per le finalità di gestione del concorso, e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell'anno accademico di riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica proprie di questo Ente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle graduatorie.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine di effettuare controlli.

I partecipanti godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda di benefici via Internet.

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Borse di Studio ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, alla situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, ai dati identificativi del reddito e del patrimonio, ecc.

Le borse di studio sono erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).

Art. 10

Accertamenti

In base alla L. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche e integrazioni l'ERSU effettuerà ogni anno controlli su un campione del 20% delle autocertificazioni presentate con i mezzi e le modalità previste dall'art. 4, commi 10 e 11 del DPCM del 09/04/2001.

L'ERSU può esercitare in qualunque momento, anche successivamente all'erogazione dei benefici, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fatte e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:

- della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana del Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano; dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all'estero;
- dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito;
- del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
- del sistema informativo dell'INPS per le verifiche delle attestazioni ISEEU e ISPEU;
- dell'Università di Palermo e delle altre istituzioni per la verifica del merito autocertificato dallo studente.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato gli elenchi dei vincitori delle borse di studio per gli adempimenti previsti dall'art. 22 della legge 390/91.

Art. 11**Revoca dei benefici**

Saranno revocati i benefici eventualmente attribuiti (dovranno quindi restituire le somme percepite) e perderanno l' idoneità alla Borsa di Studio gli studenti ricadenti nei seguenti casi:

- 1) risultano trasferiti da altra sede universitaria senza avere regolarizzato l'iscrizione entro i termini previsti;
- 2) non sono regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010/11 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 3);
- 3) si trasferiscono ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2010/11;
- 4) non hanno dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell'assegnazione dei benefici;
- 5) si trovano nelle ipotesi indicate all'art. 4, sopravvenute o delle quali l'ERSU venga a conoscenza successivamente;
- 6) studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 9 non abbiano conseguito i crediti previsti;
- 7) Gli studenti che invitati dall'Amministrazione a presentare i documenti a conferma delle dichiarazioni rese, non presentino la documentazione richiesta entro i termini previsti nella comunicazione personale.

Per gli altri corsi di specializzazione e per i dottorati di ricerca, il merito sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico.

In tutti questi casi, i benefici verranno revocati e lo studente è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite (Borsa di studio e gli altri benefici monetari) ed il rimborso per la fruizione dei benefici non monetari (posto letto) in misura forfettaria di € 1.300,00 e € 1,50 per ogni pasto consumato.

Un ulteriore caso di revoca dei benefici è l'aver presentato dichiarazioni mendaci. In tal caso si applicherà quanto previsto nel successivo art.12.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 12**False dichiarazioni.****Esclusione dai benefici e sanzioni.**

I vincitori dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

Il Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU stabilirà inoltre le sanzioni amministrative da applicare a quanti rendono false dichiarazioni. Esse variano dalla temporanea sospensione dall'accesso ai servizi (posto letto, tesserino mensa) alla esclusione permanente dagli stessi e dalla partecipazione ai concorsi per l'attribuzione dei benefici.

E', inoltre, prevista la restituzione del doppio delle somme eventualmente percepite (se benefici monetari) o il doppio del valore del servizio (posto letto e/o tesserino mensa) attribuito.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 13

Pubblicazione delle graduatorie

1. ELENCHI DEI PARTECIPANTI

Per tutti gli studenti, iscritti sia al primo anno che ad anni successivi, i rispettivi elenchi basati soltanto sulle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, salvo cause di forza maggiore di cui si darà notizia tramite il sito dell'Ente, saranno pubblicati quale formale notifica agli interessati, il:

05 OTTOBRE 2010

presso:

il sito internet dell'ente www.ersupalermo.it;

la Residenza Santi Romano di Viale delle Scienze, Edificio 1;

la Residenza San Saverio di via G. Di Cristina n. 39;

gli sportelli informativi periferici dell'ERSU ad Agrigento e Trapani.

2. RICORSI

Eventuali rettifiche relative a dati personali o dichiarazioni rese, potranno essere inoltrate all'Ufficio "Borse di studio" dell'ERSU a partire dal 06/10/10 e fino al 15/10/10, e comunque, nei casi di differimento della data di pubblicazione, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli elenchi. Scaduto tale termine non sarà più possibile apportare modifiche ai dati autocertificati ai fini della graduatoria.

3. GRADUATORIE

Le graduatorie verranno pubblicate in data:

8 NOVEMBRE 2010

Successivamente a questa data, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Per le borse riservate, gli studenti dovranno informarsi presso gli uffici preposti dell'Ente.

Art. 14

Criteri di formulazione delle graduatorie

a) Per gli studenti di primo anno tutti i benefici messi a concorso sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEEU. A parità di ISEEU, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPEU e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100 * \left(1 - \frac{\text{ISEEU dichiarato}}{\text{ISEEU limite}} \right)$$

b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del vecchio ordinamento, le graduatorie relativamente alle borse di studio, e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di

punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto degli esami e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata con riferimento all'ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n}^\circ \text{ esami superati}}{\text{n}^\circ \text{ esami previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.2 * (\text{n}^\circ \text{lodi})$$

- c) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del nuovo ordinamento le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata in riferimento al valore crescente di ISEEU. A parità di ISEEU prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$75 * \left(\frac{\text{n}^\circ \text{ cfu superati}}{\text{n}^\circ \text{ cfu previsti}} \right) + 25 * \frac{\text{Media}}{30} + 0.2 * (\text{n}^\circ \text{lodi})$$

per cfu previsti si intendono 60 cfu per gli iscrivendi al 2° anno, 120 cfu per gli iscrivendi al 3° anno, ecc.

Nelle graduatorie del nuovo ordinamento il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

L'ERSU attribuisce i benefici messi a concorso, in proporzione al numero degli idonei che richiedono i benefici per ogni anno e ogni corso di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico.

Viene comunque garantita almeno una Borsa di Studio per ogni anno di corso relativo ad ogni corso di laurea attivato. Altri benefici saranno destinati con eguale proporzione e modalità ai corsi di specializzazione.

Ai dottorati di ricerca, con graduatoria unica per anno di corso, le borse, in assenza di parametri di merito, saranno attribuite esclusivamente sulla base dell'indicatore economico (ISEEU ed ISPEU).

Art. 15**Criteri di distribuzione**

Le borse di studio messe a concorso, saranno finanziate per la parte relativa ai servizi con fondi dell'ERSU e per la parte monetaria con fondi ex leggi 390/91 e 549/95.

Esse saranno ripartite nel seguente modo:

1500 agli studenti di **primo anno**;

3000 agli studenti iscritti ad **anni successivi al primo**.

Art. 16**Criteri di determinazione degli importi**

Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi ai vincitori sono determinati in base al reddito ed alla residenza dello studente (vedi tabella 4).

Gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso del vecchio ordinamento riceveranno l'intero importo dei benefici richiesti, mentre agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso del nuovo ordinamento sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai Portatori di handicap (vedi art. 28).

L'importo della borsa di studio degli studenti iscritti in uno dei poli didattici distaccati ove non esiste il servizio di ristorazione tiene conto di un rimborso per i pasti il cui importo dipende dalla residenza dello studente (vedi art. 30).

Art. 17**Residenza degli studenti**

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:

- a) Studenti in sede;
- b) Studenti pendolari;
- c) Studenti fuori sede.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.P.C.M. del 09/04/2001 in linea generale è considerato:

1. IN SEDE lo studente "residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso frequentato" (vedi tabella 8);

2. PENDOLARE lo studente "residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato" o che comunque non dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede;

3. FUORI SEDE lo studente "Residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato" e che per tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dagli articoli 8 e 19.

Per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui ai punti 1, 2 e 3 applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati PENDOLARI o FUORI SEDE secondo quanto previsto dai punti 2 e 3.

Art. 18**Integrazione per laureati**

Tutti gli studenti, che conseguiranno il titolo di laurea o laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se vincitori di borsa di studio per l'anno A.A. 2010/11, beneficeranno dell'integrazione per laureati. Gli studenti portatori di handicap potranno usufruire

dell'integrazione per laureati solo se vincitori di Borsa di studio. Gli importi dell'integrazione sono indicati nella seguente tabella:

tabella importi integrazione per laureati

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 1.100,00	€ 750,00
Studenti pendolari	€ 950,00	€ 650,00
Studenti in sede	€ 850,00	€ 550,00

Lo studente per beneficiare dell'integrazione per laureati, dovrà produrre certificato o attestazione comprovante il titolo di studio acquisito entro 3 mesi dal conseguimento del titolo accademico, pena la decadenza del diritto all'integrazione della borsa di studio.

Art. 19

Dichiarazione di locazione

Gli studenti vincitori o idonei di Borsa di Studio (con esclusione degli studenti che risultano in sede e dei vincitori di posto letto), **per acquisire lo status di fuori sede, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione**; la stessa dovrà fare riferimento a un contratto regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2010 e il 31 ottobre 2011.

Qualora lo studente ancora non sia entrato in possesso dell'alloggio entro la scadenza del bando di concorso, dovrà comunque presentare la dichiarazione di locazione entro e non oltre il 10 gennaio 2011, termine oltre il quale non gli verrà attribuito lo status di fuori sede, ma di pendolare.

Art. 20

Modalità di pagamento della borsa di studio

Agli studenti non in sede sarà attribuito temporaneamente lo status di "pendolare", con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tabella 4). Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 19) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di "fuori sede" e quindi il diritto a ricevere il conguaglio della seconda rata secondo questo status.

A tutti gli studenti vincitori di borsa di studio la **prima rata** (pari alla metà dell'importo spettante come in sede o pendolare) verrà pagata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dalla data di completamento della documentazione causa dell'eventuale sospensione.

Per tutti gli studenti, anche in assenza di specifica sospensione, la prima rata verrà erogata solo dopo che gli stessi avranno regolarizzato la propria iscrizione universitaria per l'anno accademico 2010/11.

Per il pagamento della **seconda rata** è stato stabilito quanto segue: (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001)

1) STUDENTI DI 1° ANNO

- a) **Agli studenti vincitori**, compresi gli iscritti ai corsi di **laurea specialistica**, la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2011 e al conseguimento di un minimo di 20 crediti formativi entro il 30 Novembre 2011 (per la documentazione da presentare vedasi art. 8)**;
- b) **Agli studenti vincitori** iscritti ai **corsi di specializzazione** e ai **dottorati di ricerca** la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta **in seguito al conseguimento** del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le

date di scadenza di cui sopra e all'art. 5. Questi ultimi, inoltre, sono tenuti a presentare l'ammissione o l'iscrizione all'anno successivo.

Il periodo presunto per l'erogazione della seconda rata è il 31 maggio 2012.

2) STUDENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- a) la seconda rata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, verrà erogata entro il 30 Giugno 2011.
- b) per tutti gli studenti delle scuole di specializzazione la seconda rata verrà erogata dopo la presentazione della copia del certificato finale del corso (vedi art. 8 punto 3) f) che dovrà essere prodotto entro 3 mesi dal conseguimento del titolo.
- c) **Gli studenti che si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2009/10 e hanno partecipato al presente bando come laureandi**, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva. Ai laureandi, i benefici saranno pagati solo dopo il 31 marzo 2011 ed in ogni caso solo dopo la presentazione, nel caso di mancata laurea, del certificato di iscrizione all'Università per l'anno accademico 2010/11 (vedi art. 3).

Art. 21

Tipologia di pagamento

Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono nell'accredito su conto corrente intestato allo studente o tramite mandato di pagamento personale da riscuotere per quietanza diretta presso la Monte dei Paschi di Siena.

Trascorsi dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.

Tab. 4 - Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.502 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.202 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.	€ 2.335 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.468 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.
Studenti pendolari	€ 1.992 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.328 + 1 pasto gratuito giornaliero
Studenti in sede	€ 1.772 + 1 pasto gratuito giornalieri	€ 1.182 + 1 pasto gratuito giornaliero

Art. 22**Caratteristiche del beneficio**

Sono esclusi dal beneficio "Posto letto":

- 1) gli studenti che risultano IN SEDE (vedi tabella 8)
- 2) gli studenti che risiedono nei seguenti comuni: Altavilla, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Carini, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Marineo, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, Pioppo, San Cipirrello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, San Nicola, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Villafrati;
- 3) gli studenti iscritti ai corsi di Specializzazione e dottorato;
- 4) gli studenti iscritti nelle sedi decentrate dell'Università di Palermo.

Art.23**Criteri di distribuzione**

I posti letto complessivamente assegnabili sono **750**

Essi saranno così ripartiti:

- **25** a studenti portatori di handicap;
- **20** a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo;
- **200** agli studenti immatricolati per la prima volta;
- **505** agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Art. 24**Fruizione del posto letto**

I vincitori di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell'accettazione e fino al 31 ottobre 2011, ad esclusione dei seguenti periodi:

dal 21/12/2010 al 6/01/2011 (festività natalizie)

dal 27/07/2011 al 5/09/2011 (chiusura estiva)

I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il regolamento della residenza ove saranno assegnati.

Gli studenti, che non posseggono i requisiti per poter partecipare al concorso per l'assegnazione del posto letto per l'anno accademico 2010/2011, hanno l'obbligo di lasciare la residenza universitaria nella quale sono stati assegnati durante l'anno accademico 2009/10 entro e non oltre il 31 ottobre 2010, pena il pagamento di € 10,00 al giorno.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- a) Gli studenti di 1° anno che hanno richiesto il beneficio e possiedono i requisiti previsti dal bando, possono accedere in via temporanea al posto letto - secondo le disponibilità dell'ERSU - a partire dal 21 settembre 2010 e fino al 31 ottobre 2010 presentando entro il 10 settembre apposita domanda presso l'Ufficio Protocollo dell'Ersu o inviando per posta, entro la stessa data. Il posto letto verrà assegnato seguendo l'ordine crescente del valore dell'ISEEU. A parità di ISEEU, si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'elenco degli assegnatari verrà pubblicato il 17 settembre presso gli Uffici di Direzione della Residenza Universitaria Santi Romano. Gli studenti ai quali verrà assegnato il posto letto provvisorio dovranno pagare € 2,60 al giorno sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
- b) Gli studenti che si laureano devono lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di laurea. L'importo della retta verrà determinato in base al periodo di permanenza effettiva.

Art. 25**Accettazione del posto letto e adempimenti dei vincitori**

Gli studenti di 1° anno e di anni successivi vincitori di posto letto, non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare l'accettazione del beneficio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ente.

Qualora intendano farne rinuncia ed intendano optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi art. 19) dovranno far pervenire all'Ufficio borse di studio, contestualmente alla suddetta dich. di locazione, comunicazione scritta della formale rinuncia al beneficio posto letto.

L'accettazione del posto letto va effettuata presentando, presso la direzione dell'Unità Operativa 2°, Residenza Universitaria Santi Romano Viale delle Scienze, i seguenti documenti:

- certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dalla A.S.L. del Comune di residenza o del Comune della sede universitaria che si frequenta;
- ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2010/11;
- tre foto recenti formato tessera a colori per la 1° accettazione, 1 foto soltanto per le conferme;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.

L'ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza all'altra per giustificati motivi che saranno comunicati agli interessati.

Art. 26**Pagamento della retta****Non pagano la retta:**

- i vincitori di Borsa di studio e di posto letto;
- gli idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto;
- gli idonei di Borsa di studio e idonei di posto letto;
- i portatori di handicap.

Pagano la retta secondo la fascia di appartenenza:

- i vincitori di posto letto che non hanno richiesto la borsa di studio;
- i vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo ordinamento pagano un solo semestre della retta secondo la fascia di appartenenza;
- i vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto non iscritti per l'a.a. corrente perché laureandi pagano un semestre della retta spettante secondo la fascia di appartenenza;

Importi della retta

- € 450,00 per un reddito inferiore ad 1/3 del limitemassimo di ISEEU previsto dal bando;
- € 600,00 per un reddito compreso tra 1/3 e i 2/3 del limite massimo di ISEEU previsto dal bando;
- € 1000,00 per un reddito compreso tra i 2/3 e il limite massimo di ISEEU previsto dal bando.

Il pagamento della retta (secondo la fascia di appartenenza) si effettua tramite versamento sul C/C postale n° 235903 intestato a ERSU di Palermo – Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze, Edificio 1 – 90128 Palermo, indicando come causale: “versamento retta A.A. 2010/11”, precisando la rata di riferimento (1° rata o 2° rata) e l'identità dello studente assegnatario (matricola, anno di corso, corso di laurea).

Gli importi possono essere dilazionati in due rate: la 1° rata va versata al momento dell'accettazione e la seconda entro il 31 marzo 2011.

Gli studenti sono tenuti a consegnare la ricevuta dell'avvenuto pagamento agli uffici di Direzione della Residenza Universitaria Santi Romano.

La quota da pagare va ridotta proporzionalmente nel caso in cui, per motivi non imputabili allo studente, l'occupazione del posto letto sia effettuata in uno dei mesi successivi al mese di novembre.

Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre 15 giorni dai termini sopra indicati, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.

Nel caso in cui il ritardo si protrarrà oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.

Art. 27

Decadenza del posto letto

Decadono dal beneficio e quindi non hanno più diritto ad occupare il posto letto, i vincitori che:

- non si presentano per l'assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall'Ente;
- omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- conseguono la Laurea;
- rinunciano espressamente al posto letto con richiesta scritta indirizzata alla direzione Unità Operativa 1°, Ufficio Borse di studio;
- non occupano il posto letto per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato comunicazione al responsabile della residenza;
- si trasferiscono ad altra università;
- non sono in regola con il pagamento della retta;
- cedono in uso ad estranei il proprio posto letto, anche se solo temporaneamente.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.

Art. 28**Richiesta delle Borse riservate**

Per borse riservate si intendono:

- **borse per cause eccezionali;**
- **borse per portatori di handicap;**
- **borse per orfani di vittime per motivi di mafia;**
- **sussidi didattici per portatori di handicap;**
- **borse per la mobilità internazionale.**

La richiesta di questi benefici per l' A.A. 2010/11 deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2011.**

Le borse riservate non sono incompatibili con altri benefici. Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti vincitori di questi benefici dovranno produrre l'apposita documentazione richiesta per ciascun beneficio.

BORSE PER CAUSE ECCEZIONALI

La borsa è riservata agli studenti che dimostrano uno stato di bisogno particolare dovuto esclusivamente ad uno dei seguenti motivi, fermo restando i requisiti di merito e reddito specificati negli articolo 5 e 6,

- malattia grave del richiedente;
- morte di un genitore convivente;
- malattia grave o comunque un evento che annulla o limita la capacità lavorativa, riducendone il reddito, di un genitore convivente e produttore di reddito (purché non si tratti di reddito derivante da pensione).

Ognuna di tali situazioni dovrà essere documentata e deve essersi verificata: per gli studenti iscritti oltre il 1° anno tra il mese di novembre 2010 e il mese di ottobre 2011; per gli studenti iscritti al 1° anno tra il mese di settembre 2010 e il mese di ottobre 2011.

La Borsa verrà attribuita dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Assistenza, che esaminerà le richieste verificando le condizioni eccezionali dichiarate e il reale stato di bisogno del richiedente. L' importo è determinato nel modo seguente:

€ 1.500 se il reddito è inferiore ad 1/3 del limitemassimo;

€ 1.250 se il reddito è compreso tra 1/3 e il limite massimo.

La borsa è concessa una sola volta durante tutta la carriera universitaria ed è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia.

L' erogazione del beneficio avverrà fatte salve le disponibilità finanziarie dell'ERSU .

BORSE PER PORTATORI DI HANDICAP

Gli studenti portatori di handicap che hanno i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, vedi art. 5 e art. 6, possono richiedere anche la Borsa riservata ai portatori di handicap purché abbiano e documentino (vedi tab. 3) una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di "portatore di handicap" ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In deroga a quanto sopra menzionato per gli studenti di anni successivi al primo, riguardo ai soli requisiti di merito di cui al predetto art. 5, lo studente portatore di handicap potrà richiedere la sola borsa riservata e/o il servizio abitativo alle seguenti condizioni:

- 1) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato a partire dall'anno accademico 2006/07, la durata di concessione dei benefici è di due semestri in più rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso ed è riservata agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea specialistica o specialistica a ciclo unico a partire dall'anno di immatricolazione con requisiti di merito riportati nella successiva tabella 5. Per gli studenti di primo anno del nuovo ordinamento, la seconda rata verrà erogata al raggiungimento di 10 CFU entro il 10/08/11 e di 15 cfu entro il 30/11/11. Per gli studenti del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono di 2 esami entro il 30/11/11. La documentazione relativa al merito acquisito dovrà pervenire all'ERSU entro il 10 gennaio 2012. Il mancato raggiungimento del

merito suddetto entro l'ultima scadenza del 30/11/2011 comporterà la perdita totale del beneficio e la restituzione di quanto percepito;

Tab. 5 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
LAUREA triennale 1° livello	15	48	81	114
LAUREA SPECIALISTICA	18	48	81	
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO	15	48	81	114
RESTAURO (n° esami)	2	4	6	10

- 2) Per lo studente immatricolato o reimmatricolato in data anteriore all'anno accademico 2006/07, valgono invece i requisiti di merito di seguito riportati:
- risultati iscritti fuori corso fino ad un numero di anni pari alla durata del corso di studi presso cui è iscritto;
 - abbia sostenuto un numero minimo di esami pari al numero di anni frequentati all'Università, o abbia conseguito un numero di crediti pari almeno al 50% di quelli previsti per l'accesso ai benefici.

Il beneficio potrà essere erogato in denaro e/o in servizi, ma l'importo monetario è limitato ad un massimo di € 1.800.

Per questa borsa di studio riservata non si possono utilizzare punti di BONUS.

BORSE PER ORFANI PER MOTIVI DI MAFIA

La Borsa è riservata agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia che producano l' idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente, fermi restando i requisiti di merito e di reddito specificati agli articoli 5 e 6 . L' importo della borsa è determinato allo stesso modo di quella per cause eccezionali. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia e può essere concessa una sola volta durante la carriera universitaria.

SUSSIDI DIDATTICI PER PORTATORI DI HANDICAP

L' ERSU eroga inoltre sussidi didattici per portatori di handicap a prescindere dai parametri di merito e non di reddito. Essi consistono in dotazioni di ordine sanitario e didattico o in servizi, di genere e tipologia diversa, che lo studente potrà scegliere sulla base delle proprie esigenze e finalizzati ad agevolare la fruizione della didattica e lo studio.

Lo studente interessato dovrà farne espressa richiesta allegando il preventivo della spesa che intende sostenere.

L'erogazione del Sussidio, che non può superare il valore di € 1.000, avverrà a seguito dell'approvazione dell'Ente e della consegna della fattura della spesa sostenuta.

Il sussidio può essere concesso una sola volta durante la carriera universitaria.

Art. 29

Contributi per la mobilità internazionale

DESTINATARI

Gli studenti, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato e di laurea specialistica del primo anno, che per l' A.A. 2010/11 risultano vincitori o idonei ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea (Erasmus, Tempus, ecc.) o anche a programmi non comunitari, possono richiedere per lo stesso anno accademico la borsa per mobilità internazionale.

In particolare, possono richiedere tale beneficio:

- a) Gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti dal bando di concorso;
- b) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedono di non oltre il 40% i valori limite del bando di concorso e che posseggano i requisiti di merito di cui all'art. 5;
- c) Gli studenti coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Leonardo, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei per la Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi o che ricadono nelle condizioni di cui al punto b).

È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di Cfu, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.

DOCUMENTI DI VERIFICA

I vincitori di borsa per mobilità internazionale dovranno presentare all'ERSU la copia del contratto stipulato con l'istituzione universitaria recante l'importo concesso e l'attestazione dell'avvenuta partecipazione al programma e delle prove sostenute all'estero entro il termine dell'anno accademico per il quale è richiesto il beneficio, pena la revoca del beneficio stesso.

La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso, tranne che per gli iscritti ai corsi dell'Alta Formazione artistica e musicale ai quali è concessa una sola volta in tutta la carriera.

Gli studenti di 1° anno saranno sottoposti alla verifica del merito come i vincitori di Borsa di Studio ordinaria, cioè se raggiungeranno il merito di 15 CFU entro il 10 agosto 2011 e di 20 CFU entro il 30 novembre 2011, avranno diritto all'importo intero; se invece raggiungeranno il merito di 20 CFU entro il 30/11/2011 avranno diritto all'importo dimezzato.

IMPORTI

L'importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza ovvero:

- **€ 600** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti nel bando di concorso. Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
- **€ 200** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% il rispettivo limite del bando di concorso e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 5, a condizione che le università contribuiscono al cofinanziamento dell'onere per ulteriori € 200.

Le spese di viaggio saranno rimborsate per un importo pari a € 100 per i paesi europei e di € 500 per i paesi extraeuropei.

Art. 30

Rilascio del Tesserino mensa

MODALITÀ DI RILASCIO

Il tesserino mensa viene attribuito automaticamente a coloro che, partecipando al concorso, richiedono la borsa di studio e/o gli altri benefici utilizzando la modalità on-line prevista dal bando. Nel caso di mancata partecipazione alla borsa di studio il tesserino può essere richiesto durante tutto l'anno via internet tramite l'applicazione predisposta da quest'Amministrazione sul sito internet dell'Ente www.ersupalermo.it **a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno dell'anno seguente.**

La domanda sarà considerata valida solo se stampata, firmata e spedita, o consegnata a mano, al seguente indirizzo: Unità Operativa 2[^] - Ristorazione, Edificio 1, Viale delle Scienze-Palermo.

Alla domanda si dovrà allegare la fotocopia del documento di identità.

Tutti gli studenti che richiedono per la prima volta il rilascio del tesserino mensa possono ritirarlo, presentandosi personalmente, muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e numero di matricola, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2[^] - Ristorazione, Edificio 1, Viale delle Scienze 90128 Palermo.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE FASCE

a) Vincitori e idonei di Borsa di Studio.

Il tesserino è rilasciato per la prima volta o rinnovato d'ufficio dopo la pubblicazione delle graduatorie, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2[^] - Ristorazione, secondo quanto previsto dalle tabelle 10 e 11.

b) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici esclusi o sospesi a qualsiasi titolo.

Avranno, comunque, attribuito il tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo la fascia di appartenenza (vedi tabella 12).

c) Studenti che non hanno partecipato al concorso.

Al tesserino verrà attribuita la fascia di pagamento secondo i valori ISEEU e ISPEU dichiarati (vedi tabella 12).

CONDIZIONI PARTICOLARI

- (a) Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere il rilascio di un tesserino mensa a cui sarà attribuita la fascia relativa al reddito dichiarato (vedi tabella 12).
- (b) Gli studenti vincitori della Borsa di Studio riservata ai portatori di handicap hanno diritto al consumo gratuito dei pasti.
- (c) Gli studenti vincitori di borsa di studio iscritti in uno dei poli didattici in cui non è presente il servizio di ristorazione, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato. L'ammontare del rimborso per i pasti dipende dalla residenza: € 600 per i pendolari o in sede, € 1.200 per i fuori sede. Il tesserino mensa, se richiesto comunque, sarà rilasciato nella fascia di reddito dichiarato
- (d) In caso di smarrimento, lo studente potrà richiedere il rilascio di un duplicato presentando, presso gli uffici dell'Unità Operativa 2, un'autocertificazione ed effettuando un versamento di € 5,00 su c.c.p. n° 235903 intestato a "ERSU di Palermo, Viale delle Scienze, Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo".
- (e) In caso di furto basta produrre copia della denuncia presentata alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

Il tesserino mensa dà diritto al consumo di un pranzo e di una cena al giorno presso le mense universitarie.

Esso è rilasciato gratuitamente per la prima volta ed ha validità sino al 31 ottobre 2011.

Il tesserino mensa è personale e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo.

L'ERSU si riserva di ritirarlo in via provvisoria o definitiva (ovvero di applicare altre sanzioni) qualora venisse accertato un uso improprio dello stesso.

Palermo,

Il Presidente
prof. Antonino Bono

TABELLE

Tab. 1 - Quadro riassuntivo requisiti di merito da conseguire ENTRO IL 10 AGOSTO 2010

TIPOLOGIA CORSI	BORSA DI STUDIO	POSTO LETTO
Studenti nuovo ordinamento	Vedi tabella 7	Vedi tabella 7
Studenti vecchio ordinamento	Vedi tabella 6	Vedi tabella 6
Corso specializzazione Lumsa	Vedi tabella 6	Non possono richiedere il beneficio
Altri Corsi specializzazione e dottorati	Merito necessario per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici	Non possono richiedere il beneficio

Tab. 2 - Limiti massimi di reddito e patrimonio

ISEEU (reddito)	€ 19.287,00
ISPEU (patrimonio)	€ 32.546,00

Tab. 3 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti

CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI	DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI
Studenti stranieri extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi Tab.13)	<ul style="list-style-type: none"> fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 7 punto 4).
Studenti apolidi	<ul style="list-style-type: none"> attestazione rilasciata dal Tribunale Civile.
Studenti rifugiati politici	<ul style="list-style-type: none"> attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno.
Studenti orfani per motivi di mafia	<ul style="list-style-type: none"> attestazione rilasciata dalla Prefettura competente.
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero	<ul style="list-style-type: none"> certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine .
Studenti portatori di handicap	<ul style="list-style-type: none"> certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Tab. 4 - Importi della borsa di studio

Tipologie	ISEEU inferiore o uguale ai 2/3 del limite	ISEEU compreso fra i 2/3 ed il limite
Studenti fuori sede	€ 3.502 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 2.202 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.	€ 2.335 + 2 pasti gratuiti giornalieri; € 1.468 + 2 pasti gratuiti giornalieri, se vincitori di posto letto.
Studenti pendolari	€ 1.992 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.328 + 1 pasto gratuito giornaliero
Studenti in sede	€ 1.772 + 1 pasto gratuito giornalieri	€ 1.182 + 1 pasto gratuito giornaliero

Tab. 5 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2006/07

Tipologia corsi	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
LAUREA triennale 1° livello	15	48	81	114
LAUREA SPECIALISTICA	18	48	81	
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO	15	48	81	114
RESTAURO (n° esami)	2	4	6	10

TABELLE

Tab. 6 - Merito richiesto per i corsi del Vecchio Ordinamento

FACOLTÀ E CORSO DI LAUREA	NUMERO MINIMO DI ESAMI PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE						
	2°	3°	4°	5°	6°	1FC	2FC (solo PL)
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA							
Scultura	2	5	8			13	16
Pittura con sperimentazione in(Abadir)	3	6	9			17	21
CORSO SPEC. (LUMSA)							
Storia dell'arte medioevale per la tutela del patrimonio culturale	3	6					

**Tab. 7 - Merito richiesto per il Nuovo Ordinamento
(riferito all'anno di immatricolazione)**

TIPOLOGIA CORSI	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06	2004/05
Laurea triennale 1°livello	25	80	135			
Laurea specialistica	30	80				
Laurea specialistica a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

Tab. 8 - Studenti in sede in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	PALERMO	AGRIGENTO	CALTANISSETTA	CASTELBUONO	CEFALU'
RESIDENZA	Palermo Altofonte Bagheria Capaci Casteldaccia Ficarazzi Isola delle Femmine Monreale S.Flavia Villabate	Agrigento Aragona Favara Ioppolo Giancaxio Porto Empedocle	Caltanissetta S. Cataldo	Castelbuono	Cefalù

Tab. 8 bis - Studenti in sede in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	MARSALA	PETRALIA	TERMINI IMERESE	TRAPANI
RESIDENZA	Marsala Petrosino/Strasatti	Petralia Soprana Petralia Sottana Blufi Bompietro	Termini Imerese Caccamo Trabia	Trapani Erice Paceco Valderice

TABELLE

Tab. 9 - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno vincitori o idonei

Studenti di primo anno VINCITORI di borsa di studio		
opzione A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti del nuovo ordinamento che conseguono 15 CFU entro il 10/08/11 e 20 cfu entro il 30/11/2011 ▪ se studenti del vecchio ordinamento o iscritti al Corso di specializzazione LUMSA e conseguono 2 esami entro il 10/08/11 	<p>Conseguono il diritto alla seconda rata e all'esenzione totale dalle tasse universitarie</p>
opzione B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti del nuovo ordinamento che conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/11 ▪ se studenti del vecchio ordinamento o iscritti al Corso di specializzazione LUMSA e conseguono 2 esami entro il 30/11/11 	<p>Mantengono la prima rata ma perdono il diritto alla seconda e hanno diritto all'esenzione dalle tasse universitarie</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati ▪ dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato ▪ perderanno l'idoneità ai fini dell'esenzione dalle tasse universitarie
Studenti di primo anno IDONEI di borsa di studio		
opzione C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti del nuovo ordinamento che conseguono 15 CFU entro il 10/08/11 e 20 cfu entro il 30/11/2011 	<p>Mantengono l'idoneità ai benefici e il conseguente diritto all'esenzione totale dalle tasse universitarie</p>
opzione D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti del nuovo ordinamento che conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/11 	<p>Mantengono l'idoneità ai benefici e il conseguente diritto all'esenzione dalle tasse universitarie</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato più i pasti consumati ▪ perderanno l'idoneità ai fini dell'esenzione dalle tasse universitarie

Tab. 10 - Tesserino mensa studenti primo anno

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
VINCITORI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	€ 1.00 a pasto	€ 1.00 a pranzo Cena secondo fascia di appartenenza

Tab. 11 - Tesserino mensa studenti anni successivi al primo

TIPOLOGIA	FUORI SEDE	PENDOLARE - IN SEDE
VINCITORI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza
IDONEI	2 Pasti gratuiti giornalieri	Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza

TABELLE

Tab. 12 – Fasce tesserino mensa 10/11

1ª FASCIA	0 < ISEEU < 8.310 euro	1.00 euro
2ª FASCIA	8.311 < ISEEU < 13.810euro	1.50 euro
3ª FASCIA	13.811 < ISEEU < 19.152,00 euro	2.00 euro
4ª FASCIA	19.153,00 < ISEEU < 40.000,00 euro	3.50 euro
5ª FASCIA	OLTRE 40.000,00 euro	4.50 euro

Tab. 13 - Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 maggio 2010

Afganistan	Equatorial Guinea	Maldives	Somalia
Angola	Eritrea	Mali	Sudan
Bangladesh	Ethiopia	Mauritania	Tanzania
Benin	Gambia	Mozambico	Timor-Leste
Bhutan	Guinea	Myanmar	Togo
Burkina Faso	Guinea Bissau	Nepal	Tuvalu
Burundi	Haiti	Niger	Uganda
Cambogia	Kiribati	Rwanda	Vanuatu
Central African Rep.	Laos	Samoa	Yemen
Ciad	Lesotho	Sao Tome & Principe	Zambia
Comoros	Liberia	Senegal	
Congo, Repubblica democratica del	Madagascar	Sierra leone	
Djibouti	Malawi	Solomon Islands	

COSA SONO GLI INDICATORI ISEEU E ISPEU

PER IL CONCORSO, L'ERSU ACCETTA ESCLUSIVAMENTE QUESTI INDICATORI.

I Caf convenzionati DOVRANNO provvedere al calcolo corretto di questi indicatori, che, come ben sanno, seguono procedure

di calcolo diverse da quelle standard (ISEE e ISP)

ISE = Indicatore Situazione Economica.

ISEE = Indicatore Situazione Economica Equivalente.

Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato (vedi tabella in basso).

ISEEU = Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria

Nella maggior parte delle volte questo valore coincide con quello precedente, differisce, quindi, nel caso in cui altri fratelli o sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare partecipano alla formazione del reddito e del patrimonio, e in tal caso concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%.

ISP o ISPU = Indicatore Situazione Patrimoniale Universitaria

ISPEU = Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria

Si ricava dal valore precedente diviso il parametro della scala di equivalenza applicato. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Ecco il perché del parametro della scala di equivalenza

Chi calcola l'ISEEU e l'ISPEU

Gli enti preposti al rilascio degli Indicatori sono i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

Documenti necessari per il rilascio degli indicatori

Per il rilascio degli Indicatori, ogni richiedente dovrà recarsi presso i C.A.F. con una serie di documenti.

L'elenco che segue e' quello standard, naturalmente molti documenti non interessano tutti, mentre altri (per esempio le dichiarazioni dei redditi esteri) vanno presentati se sussistono condizioni particolari:

Stato di famiglia;

Fotocopia documento di identità non scaduto del richiedente;

Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi i minorenni);

Ultima dichiarazione IRPEF (Mod. 730,UNICO, CUD);

Documentazione relativa a collaborazioni coordinate e continuative nel caso non venga presentata dichiarazione IRPEF;

Documentazione attestante la concessione di un mutuo casa con l'indicazione della quota capitale residua al 31.12.2009;

Dichiarazione IRAP allegata al Mod. UNICO per i produttori agricoli titolari di partita IVA ;

Dichiarazione ICI, oppure certificato catastale, oppure visura catastale riferita a ogni singola proprietà per i possessori di terreni, aree fabbricabili e fabbricati alla data del 31.12.2009;

Copia contratto di locazione registrato se il richiedente abita in casa in affitto;

Certificazione attestante il grado di invalidità permanente o altri tipi di minorazioni dei componenti il nucleo familiare;

Decreto di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento rilasciato dal Tribunale, in caso di minori entrati nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o adozione senza affidamento;

Estratto del conto corrente bancario e/o postale alla data del 31.12.2009 (intestato al richiedente, ai componenti del nucleo familiare e ai soggetti considerati a carico IRPEF), anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare.

Codici CAB e ABI della banca;

"Posizione titoli" al 31.12.2009 (anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare), rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di: titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni quotate, fondi comuni. La documentazione deve riportare la somma complessiva posseduta al 31.12.2009

LA SCALA DI EQUIVALENZA

n° comp. familiari	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2.46
5	2.85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.